

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - II^ INTEGRAZIONE CON MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023 – 2025 AGGIORNAMENTO PIAO SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- il comma 2 dell'art 6 del D. Lgs. 165/2001 che prevede che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025 (nel seguito, per brevità, anche PTFP 2023-2025), predisposto nel rispetto di tutti i parametri di virtuosità previsti dalla normativa vigente, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 7.03.2023;
- l'aggiornamento al PIAO con la deliberazione di Giunta n. 118 del 03/05/2023 avente ad oggetto: "piano integrato di attività e organizzazione (piao) – aggiornamento parziale per il triennio 2023/2025 - I^ integrazione con modifiche al piano triennale del fabbisogno di personale 2023 – 2025";

Considerato che:

- l'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021 e successive modificazioni, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), quale documento che ingloba anche il Piano Triennale del Fabbisogno di personale di cui all'art. 6) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopra richiamato;
- il Comune di Ascoli Piceno, in coerenza con il Piano-tipo di cui al Decreto Ministeriale n. 132 in data 30 giugno 2022, ha provveduto a redigere, il Piano integrato di attività e organizzazione (nel seguito anche PIAO) riferito al periodo di programmazione 2023 – 2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 6 aprile 2023;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale del 18/05/2023 n. 22, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022 (cfr. protocollo RGS 136648 del 22/05/2023, protocollo RGS 136649 del 22/05/2023, protocollo RGS 136650 del 22/05/2023);

Premesso che l'Ente ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale alla luce dei dati del rendiconto 2021, in base all'ultimo rendiconto della gestione approvato, e pertanto si rende necessario alla luce dei nuovi dati approvati adeguare la programmazione delle assunzioni compatibilmente con il dato aggiornato;

Richiamato, pertanto, il PIAO 2023/2025 approvato con DGC 91/2023 così come modificato dalla successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 3/05/2023, sopra riportato, in particolare la seguente parte:

- Sottosezione di programmazione 3.3: piano triennale dei fabbisogni di personale;

Verificato che, in sede di Conferenza dei Dirigenti riunitasi da ultimo in data 11 settembre 2023, è emersa la necessità, nel perseguimento del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa, di aggiornare la Sezione 3 (Organizzazione del capitale umano) del PIAO sopra

richiamato, per quanto attiene al piano triennale dei fabbisogni di personale (Sottosezione di programmazione 3.3), in coerenza e nel rispetto del Documento unico di programmazione (DUP) del Bilancio di previsione 2023 – 2025 e del Rendiconto di gestione per l'anno 2022 regolarmente approvati;

Visto l'articolo 3-bis del d.l. n. 80 del 9/06/2021, così come modificato dalla legge di conversione n. 113 del 6/08/2021, che ha introdotto le Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali e ritenuto di voler avviare tale procedura, nel corso dell'anno 2023, al fine di coprire le necessità a tempo determinato di assistenti sociali per la gestione dei progetti finanziati da altri Enti anche europei, nonché vi si potrà attingere, secondo le modalità previste dalla normativa stessa, anche per la copertura di posti a tempo indeterminato che si presenteranno in futuro. Tale elenco potrà essere utilizzato, previo accordo, anche dagli altri comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII;

Evidenziato che dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL Funzioni Locali 2019/2021 del 16 novembre 2022 e che pertanto le previsioni di assunzione saranno aggiornate alla nuova classificazione come recepito con la Determinazione Dirigenziale n. 981 del 31 marzo 2023;

Rilevato che:

- secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella Tabella 1 del Decreto Attuativo sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del medesimo decreto;

Dato atto che a seguito del calcolo aggiornato alla luce dei dati approvati con il Rendiconto di gestione dell'anno 2022, l'Ente rientra comunque tra i Comuni con un'incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti posizionata al di sotto del valore soglia così come previsto DL. 34/2019 e pertanto può procedere dando corso via via alle assunzioni inserite nel fabbisogno e già programmate;

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato al Piano Esecutivo di Gestione;
- 3) rispettino l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 4) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 5) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

6) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

7) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, e dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito;

Dato atto che:

- con riferimento al punto 1):

- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 30/03/2023 n. 15 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2023-2025. DETERMINAZIONI”, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 (cfr. invio protocolli telematici RGS 63433 – 63420 – 63442 del 05/04/2023);

- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16/03/2023 n. 13 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2023-2025. APPROVAZIONE” immediatamente eseguibile, è stato approvato il DUP per il triennio 2023/2025;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 18/05/2023 n. 22, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022 (cfr. protocollo RGS 136648 del 22/05/2023, protocollo RGS 136649 del 22/05/2023, protocollo RGS 136650 del 22/05/2023);

- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 29/09/2022 n. 40 è stato approvato il Bilancio consolidato 2021 nei termini di legge (cfr. protocollo RGS 235828 del 10/10/2022);

- con riferimento al punto 2,3,4,5 e 6) è stato approvato:

- Il PIAO con la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 6 aprile 2023 ad oggetto “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023–2025 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M.;

-l'aggiornamento al PIAO con la deliberazione di Giunta n. 118 del 03/05/2023 avente ad oggetto: “piano integrato di attività e organizzazione (piao) – aggiornamento parziale per il triennio 2023/2025 - l' integrazione con modifiche al piano triennale del fabbisogno di personale 2023 – 2025”;

- il Piano della Performance per l'anno 2023 con la deliberazione di Giunta n. 131 del 12/05/2023 ad oggetto "approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 d. lgs. 18/08/2000 n. 267) e aggiornamento parziale della Sezione 2 - sottosezione 2.2 Performance, del PIAO 2023 del Comune di Ascoli Piceno (D.G. 91 del 06/04/2023)".30 giugno 2022, n. 132 – approvazione”;

- con riferimento al punto 7), con riferimento alle annualità 2023, 2024 e 2025, dell'effettivo rispetto degli obblighi in materia di certificazione del credito.

Verificato:

- la compatibilità del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025, come aggiornato con il presente provvedimento, con il nuovo vincolo di sostenibilità finanziaria ex art. 33, comma 2, del DL34/2019 e con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025;

- che le previsioni di spesa per il personale flessibile per gli anni 2023-2025, evidenziano, il rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 11, comma 4bis, del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa per la medesima voce dell'anno 2009;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori (cfr. verbale .../2023);

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare l'aggiornamento parziale al PIAO per il triennio 2023/2025, procedendo all'integrazione con modifiche al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 di cui alla Sottosezione di programmazione 3.3: piano triennale dei fabbisogni di personale che elenca le azioni di reclutamento del triennio 2023-2025 riferite al personale a tempo indeterminato e determinato, come allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Si propone alla giunta comunale di deliberare in merito:

1) Di procedere all'aggiornamento parziale al PIAO approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 6 aprile 2023, per il triennio 2023/2025, così come integrato dalla Deliberazione di Giunta 118 del 3 maggio 2023, procedendo ad una seconda integrazione con modifiche al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 riportato nella sottosezione di programmazione 3.3: piano triennale dei fabbisogni di personale, procedendo alla sostituzione della stessa sottosezione con l'allegato alla presente proposta che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023- 2025, come aggiornato con il presente provvedimento, è compatibile con il nuovo vincolo di sostenibilità finanziaria ex art. 33, comma 2, del DL34/2019 e con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2023 - 2025.

4) di procedere all'avvio, entro l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3-bis del d.l. n. 80 del 9/06/2021 così come modificato dalla legge di conversione n. 113 del 6/08/2021, della Selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali al fine di coprire le necessità a tempo determinato di assistenti sociali per la gestione dei progetti finanziati da altri Enti anche europei nonché per l'utilizzo di tale elenco anche per future necessità a tempo indeterminato secondo quanto riportato dalla normativa stessa;

3) Di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, è stato acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori per di cui all'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cfr. verbale/2023).

4) di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente atto è il sottoscritto, Dirigente del Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo;

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo Pecoraro